



sindacato autonomo polizia
ambientale forestale

segreteria generale

via augusto valenziani 5
00187 - roma

tel. 06 4542 5073

fax 06 4542 5051

sapaf@sapaf.it www.sapaf.it

14 giugno 2016 - prot.n.301-AL

- Ai Presidenti della 1[^] e 4[^] Commissione
del Senato della Repubblica
Sen. Anna Finocchiaro
Sen. Nicola Latorre
- Ai Senatori componenti la 1[^] Commissione
Affari Costituzionali
- Ai Senatori componenti la 4[^] Commissione
Difesa

Oggetto: Schema di decreto legislativo per la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (legge n.124/2015).

Il provvedimento in questione prospetta un sostanziale arretramento nel pur difficile percorso di razionalizzazione del comparto sicurezza e difesa, militarizzando delle funzioni di controllo in materie, come quelle ambientali ed agroalimentari, che, a nostro avviso - ma anche di molte associazioni ambientaliste ed animaliste -, necessitano di una diffusa **capacità di prevenzione dei reati connessi ancor prima delle oggettivamente difficoltose repressioni.**

La prevenzione, infatti, è elemento essenziale in un settore dove, ad esempio, si dovrebbe in primo luogo cercare di non far inquinare un fiume e poi, qualora ciò non sia stato possibile, sanzionare chi ha commesso il reato, essendo consci che, in quest'ultimo caso, il danno sarà probabilmente irreparabile! All'attualità, tale capacità preventiva è esercitata quasi esclusivamente (se non del tutto) da parte delle forze di polizia ad ordinamento civile, mentre quelle ad ordinamento militare assolvono, in pratica, alla sola parte repressiva dei reati. Se in futuro, tale assetto dovesse mutare (cosa che riteniamo difficile per limiti normativi e regolamentari), non è dato ipotizzarlo, ma all'attualità questa è la reale situazione.

Ecco perché la nostra proposta, già presentata in fase di discussione della legge delega (e allegata a questo documento - allegato 1), presupponeva **l'istituzione di una specialità in campo ambientale e agroalimentare nell'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza**, che avrebbe soddisfatto sia l'esigenza di razionalizzare le forze di polizia che quella di mantenere "civili" determinate funzioni di controllo. Non solo, questa ipotesi, avrebbe anche trovato un più largo consenso nel personale, evitando ricorsi e contenziosi cui, invece, saranno costretti le migliaia di Forestali che non accetteranno la loro militarizzazione forzata.

Presentiamo, infatti, insieme a questa nota, oltre **3.500 richieste** di mantenere "civili" tali funzioni, rilasciate nell'ambito di un sondaggio, condotto dalle organizzazioni sindacali, rivolto al personale del Corpo forestale dello Stato.

La nostra idea e quella dei Forestali che rappresentiamo, non è "contro" la riforma ma cerca di coniugare le diverse esigenze. Chiediamo, infatti, qualora l'ipotesi di istituire una specialità presso una forza di polizia a ordinamento civile non debba essere ancora una volta accolta, di valutare l'istituzione di un **reparto civile presso il Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri**, dove far transitare le funzioni e il personale che le svolge. In questo caso, non solo si rispetterebbe il principio di razionalizzazione, ma sarebbe rispettato anche il mantenimento dell'unitarietà delle funzioni trasferite, più volte sollecitato anche da Codesto Parlamento nella discussione inerente la legge delega, oltreché dal Consiglio di Stato nel recente parere emesso in merito al decreto in questione, con particolare riferimento al previsto "**spacchettamento delle funzioni CITES**", attualmente svolte in maniera unitaria dal CFS; inoltre, essendo "civile" l'ordinamento del personale che transiterebbe nel nuovo reparto, verrebbero meno anche gli eventuali contenziosi da parte del personale.

Alleghiamo a questa nota (allegati 2 e 3), uno **schema di modifica** che, qualora Codeste Commissioni vorranno prendere in considerazione la nostra proposta, potrebbe tornare utile come schema di partenza. Ci rendiamo conto che tale reparto costituirebbe un *unicum* nell'attuale panorama, ma non ci risultano norme che lo vietino e visti gli evidenti vantaggi che rappresenterebbe la soluzione, la convergenza politica dei diversi interessi, riteniamo utile almeno approfondire tale proposta.

Laddove queste proposte non dovessero trovare un favorevole accoglimento, nonostante lo spirito propositivo con cui ci poniamo - ricordiamo che in nessun modo le organizzazioni sindacali hanno avuto la possibilità di interloquire con il Parlamento e con il Governo nella definizione della legge n.124/2015 e con la stesura dello schema di decreto in esame - dobbiamo comunque rappresentare che la stragrande maggioranza del personale è contraria ad una militarizzazione forzata che, al di là anche dei pareri di autorevoli istituzioni, ci permettiamo di affermare, comporterà **sostanziali cambiamenti alle donne ed agli uomini che oggi operano nella tutela ambientale ed agroalimentare**, con il coinvolgimento, purtroppo, anche delle loro famiglie.

Da non sottovalutare neanche l'**impatto economico** di tale assorbimento, che invece di ingenerare risparmi (come sancito tra i principi della legge delega), costituirà **maggiori oneri** che potranno essere riassorbiti solo in parte e una volta trascorsi diversi anni.

La prima evidente questione è riferita alla **duplicazione** che l'istituzione del Reparto di tutela ambientale e forestale (citato nello schema) provocherà nelle **regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome**, dove continueranno ad operare i Corpi forestali regionali e provinciali, con la sovrapposizione di competenze e ambiti operativi. Comprendiamo che tali Corpi attengono ad una disciplina normativa diversa da quella dello Stato, e non vogliamo addentrarci in quelle che potrebbero essere soluzioni praticabili, ma rileviamo semplicemente l'**incongruità dello schema di decreto con i principi della legge delega**. Così come è facilmente ipotizzabile che anche diverse regioni a statuto ordinario (in alcune sta già avvenendo) vorranno dotarsi di un proprio Corpo forestale regionale per sopperire alle lacune createsi con la soppressione del CFS, con tutti gli oneri che ne deriveranno.

Nello schema, inoltre, non sono stati chiariti i vari **livelli di comando** su cui si baserà il nuovo Reparto; riteniamo, però (anche perché sostenuto da tutti gli interlocutori, compreso il Ministro Martina in un recente *question time* alla Camera dei Deputati), che dovendo mantenere gli attuali livelli di presidio, sarà fondamentale salvaguardare le attuali **Stazioni forestali**; questo comporterà anche il mantenimento degli oneri di gestione di tali strutture territoriali e quindi la prevista riduzione delle spese, almeno per queste strutture, non è pronosticabile. Certo è che se, invece, si prevede un sostanziale **accorpamento delle Stazioni forestali con quelle dell'Arma dei Carabinieri**, riteniamo corretto informare fin da subito i Forestali, in modo che nell'esercitare (seppur in spazi ristretti) la propria volontà, sappiano che il mantenimento delle sedi dove oggi operano non sarà possibile, o almeno non in tutti i casi.

Proseguendo sempre in ambito di costi (e non risparmi) citiamo, da ultimo solo per motivi di "spazio", quello che dovrà essere sostenuto per l'aggiornamento del **parco auto**, delle **attuali livree** e delle **uniformi**: a mero titolo di esempio, rileviamo che per la sostituzione dei soli **tesserini di polizia**, il costo ammonterà a **45 mila euro**! Figuriamoci per uniformi e livree.

Le motivazioni si qui addotte, quindi, ci portano ad avere un **giudizio negativo** su tale riforma e attengono sia al **metodo** (mancanza totale di consultazione) che al **merito** (militarizzazione "forzata" di funzioni e personale, che comporteranno disfunzioni e costi maggiori). Nonostante ciò, compiendo fino in fondo il nostro dovere di rappresentanza del personale, ci permettiamo di segnalare, in subordine a quanto già rappresentato, **alcune modifiche allo schema di decreto legislativo** che chiediamo di rivedere, valutando quegli aspetti che potrebbero attenuare, anche se non in maniera esaustiva, l'impatto cui sarebbero destinati i Forestali per i quali è prevista la militarizzazione "forzata". A tale scopo, alleghiamo uno **studio da noi effettuato e consegnato al Consiglio di Stato** (allegato 4), prima dell'emanazione del parere consultivo sullo schema di decreto legislativo, che attraverso delle schede fornisce i dettagli, le motivazioni, le correzioni e i costi eventuali connessi alle richieste di modifica prospettate.

Segnaliamo, come promemoria alcuni aspetti che riteniamo importanti, solo per evidenziare lo spirito di tali schede. Ci riferiamo, in particolar modo alla richiesta di prevedere l'accesso da parte dei Forestali ai **ruoli ordinari dell'Arma dei Carabinieri** e non anziché l'inserimento in un **ruolo speciale ad esaurimento**, come previsto, al fine di garantire **pari dignità a due componenti del Comparto Sicurezza** che, ad oggi, sono **equipollenti** ma che domani, sarebbero l'una in subordine all'altra.

Inoltre, segnaliamo che in luogo della possibilità di accedere alle capacità assunzionali del Corpo forestale dello Stato, laddove necessiti ripianare le vacanze nei contingenti prestabiliti dalle tabelle allegate allo schema di decreto legislativo, sarebbe più proficuo attingere alle **graduatorie dei concorsi** (pubblici e interni) già espletati ed ancora in corso di validità, sostanzialmente a **costo zero**; in questo modo si verrebbe incontro anche alle tante aspettative che gli idonei di tali concorsi coltivano da tempo.

Riteniamo, infine che concedere la possibilità a tutti coloro i quali non vorranno essere militarizzati, di **transitare in altra forza di polizia o in altra amministrazione statale**, sarebbe una previsione equa, di buon senso e, soprattutto, dignitosa nei confronti di coloro i quali,

venti o trenta anni fa, superando un concorso pubblico e acquisendo peculiari professionalità, hanno scelto di indossare un'uniforme in una forza di polizia ad ordinamento civile e non militare! Sarà sicuramente più equa del prospettare in taluni casi addirittura la drammatica ipotesi di un cambio di mansioni, di una riduzione stipendiale e soprattutto di una mobilità che ingenera incertezza assoluta sul proprio futuro lavorativo.


Com'è evidente, quindi, con le nostre proposte **non ci poniamo in contrasto ai principi della c.d. riforma Madia** (legge n.124/2015) ma, cercando di coniugare le necessità di razionalizzazione con quelle della tutela del personale in servizio, prospettiamo **soluzioni credibili e sostenibili, che rispettino il principio di riduzione e razionalizzazione**, ma che tengano conto anche della sacrosanta **volontà dei Forestali di poter continuare a svolgere il proprio lavoro, senza dover per questo ritrovarsi in una struttura militare con il rango di Forza Armata.**

A differenza di chi prospetta questa soluzione come "indolore", il personale sa bene che tale passaggio comporterà **cambiamenti radicali** non solo per se stesso ma anche sui propri affetti! È appena il caso di accennare alla privazione di un diritto sancito dalla Costituzione, ovvero quello di poter **aderire a scioperi** che, una volta transitati nell'Arma dei Carabinieri, non potrà essere più esercitato dal personale del Corpo forestale dello Stato.

Continuare su questa strada, quindi, non si otterrà altro che **accrescere il numero di coloro i quali non intendono sottostare alla militarizzazione "forzata"** e che saranno costretti ad intraprendere un percorso di **contrasto legale** per tutelare se stessi e la propria professionalità; riteniamo, tuttavia, che oltre al personale, molti danni li subirà proprio l'Ambiente, in quanto anche quelli che, nonostante tutto, saranno costretti ad accettare le disposizioni di militarizzazione, **perderanno le giuste motivazioni**, disperdendo quella naturale vocazione per la tutela ambientale per continuare a svolgere tale servizio, che sono alla base di un lavoro che contempla l'indossare un'uniforme ed avere in dotazione un'arma, seppur con il più profondo rispetto per tutte le altre categorie di lavoratori!

segretario generale

marco moroni





sindacato autonomo polizia
ambientale forestale

segreteria generale

via augusto valenziani 5
00187 - roma

tel. 06 4542 5073

fax 06 4542 5051

sapaf@sapaf.it www.sapaf.it

①

Roma, 29 luglio 2015

proposta Sapaf per la polizia ambientale e agroalimentare

In previsione della nuova organizzazione centrale e territoriale del Corpo forestale dello Stato, secondo i criteri dettati dal ddl Madia (AS 1577), già approvato alla Camera ed ora in discussione in Senato, ipotizziamo come prima fondamentale necessità l'istituzione di una **direzione centrale**, dipendente dal **dipartimento di pubblica sicurezza** del Ministero dell'Interno, denominata "**di polizia ambientale e agroalimentare**".

Tale direzione centrale, avrà una dotazione organica distinta, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità e delle professionalità previsto nel testo in discussione.

Da essa dipenderanno alcuni **servizi centrali**, per il coordinamento e la funzionalità delle strutture territoriali che avranno natura operativa, mentre la **gestione del personale**, amministrativa ed ordinamentale, sarà comunque assolta dalle direzioni centrali del dipartimento per la pubblica sicurezza (Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio Centrale Ispettivo e Direzione Centrale per gli Affari Generali).

Per la **formazione**, invece, pur considerando una dipendenza dalla direzione centrale per gli istituti formativi del dipartimento, riteniamo che sia importante mantenere alcune scuole ed istituti dell'attuale CFS (riformandoli e specializzandoli), al fine di mantenere una formazione ed un aggiornamento professionalmente mirati alla tipologia di applicazione della futura polizia ambientale e agroalimentare.

I **servizi centrali** dovranno coordinare le attività delle **strutture territoriali** con riferimento al **contrasto dei reati ambientali** (compresi quelli relativi agli abusivismi edilizi e agli incendi boschivi), dei reati e delle frodi **agroalimentari**, di contrasto ai reati sui **traffici illeciti di rifiuti** e sul **maltrattamento di animali** e sull'attività in ambito CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) e sul **commercio internazionale del legname**, di **protezione civile ed educazione ambientale**, **sorveglianza e vigilanza nei Parchi nazionali**. Per la strutturazione di tali servizi centrali, si procederà alla rimodulazione degli attuali livelli organizzativi e funzionali del CFS. Alcune attività, quali ad esempio, la lotta attiva per lo spegnimento degli incendi boschivi o la mera gestione delle riserve naturali, non dovranno, infatti essere ricomprese tra le funzionalità della nuova polizia ambientale.

Le attuali collaborazioni con gli **uffici interforze** dovranno essere implementate maggiormente al fine di meglio coordinare le varie attività svolte dalla polizia

ambientale e agroalimentare con le altre forze di polizia. Le attuali **sezioni di polizia giudiziaria** presso le Procure ed i Tribunali, così come i **nuclei presso le sezioni della DIA** e delle **DDA**, dovranno essere mantenuti in virtù della specificità per cui sono stati costituiti, almeno fino ad una riorganizzazione complessiva di tutte le Forze di polizia.

A livello territoriale ipotizziamo degli uffici (provinciali o inter-provinciale, non gestionali e non amministrativi), non solo dove allocare i vari nuclei investigativi e specialistici (ambientale, agroalimentare, CITES, ecc.) ma che svolgano, al contempo, anche funzioni di coordinamento dell'attività di controllo del territorio delle Stazioni.

Rimane da definire la questione legata alla mancanza di strutture dell'attuale CFS nelle **regioni a statuto speciale**, dove, con la nuova direzione centrale, sarebbe impossibile esercitare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare; per questo ipotizziamo un percorso normativo che porti a far confluire il personale degli attuali Corpi forestali regionali (circa 2.000 unità) nella nuova specialità di polizia ambientale.

Riteniamo, infine, che dovendo accorpate due entità che hanno una propria storia ed una propria cultura, con differenze sostanziali anche dal punto di vista ordinamentale (pensiamo, ad es. ai diversi limiti di età prescritti per il collocamento in quiescenza d'ufficio), sia fondamentale la previsione di **norme transitorie** che tutelino il personale nel graduale processi di omogeneizzazione della specialità di polizia ambientale e agroalimentare con le altre della Polizia di Stato. Ecco perché, ipotizziamo che almeno in una prima fase, l'accesso ai ruoli della nuova specialità possa avvenire in maniera distinta e separata.

segreteria generale

transito personale CFS nell'Arma dei Carabinieri: proposta reparto a status giuridico civile

La proposta tende al mantenimento delle prerogative civilistiche del personale del Corpo forestale dello Stato, evitando così i possibili ricorsi giuridici e mantenendo unitarie le funzioni come previsto dalla legge delega (n.124/2015).

Per fare ciò, prevediamo:

- istituzione di un reparto a status giuridico civile di tutela ambientale-agroalimentare, alle dipendenze del Comandante dell'Arma dei Carabinieri,, posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché, in relazione alle funzioni di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 150, 6 dicembre 1991, n. 394 e 7 febbraio 1992, n. 150, ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- transito delle funzioni in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare esercitate dal Corpo forestale dello Stato, , ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle funzioni di controllo in mare da trasferire alla Guardia di Finanza ; le rimanenti funzioni (come quelle in materia di contrasto al commercio illegale in materia di flora e fauna relative alla CITES, quali nuclei operativi e servizi certificazioni, e quelle relative alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali, con relativo rilascio di parere) permangono nel nuovo reparto, considerando che alcune di esse possono essere esercitate esclusivamente da un organismo civile. In relazione al trasferimento delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono trasferiti i mezzi aerei destinati alle medesime attività e alla Guardia di Finanza i mezzi navali, in entrambi i casi, con i relativi supporti strumentali e, su base volontaria, del relativo personale.
- istituzione dei ruoli del personale del reparto di tutela ambientale-agroalimentare con conseguente transito del personale dirigenziale-direttivo e non direttivo del Corpo forestale dello Stato, mantenendo i vigenti ordinamenti giuridici, compresi quelli previdenziali e pensionistici (vedi allegato).
- riorganizzazione delle strutture, prevedendo:
 - un comando centrale per le attività connesse alla funzione;
 - reparti interregionali e interprovinciali (di coordinamento);
 - stazioni territoriali;
 - strutture formative e di aggiornamento professionale.
- garantire l'accesso ai ruoli del personale del reparto di tutela ambientale-agroalimentare dall'esterno, attraverso una riserva in percentuale dei posti assegnati all'Arma dei Carabinieri nei concorsi pubblici.

Ovviamente, tale proposta può essere suscettibile di modifiche ed integrazioni, anche normative (allo scopo alleghiamo una bozza di emendamento da presentare laddove venga accolta tale richiesta), sempre nel rispetto del presupposto di scongiurare la militarizzazione del personale.

*Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato
(integrazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010)*

Art. 174 bis

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende unità dedicate in via esclusiva all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

- a) Reparto per la tutela, ambientale e agroalimentare, dipendente dal Comandante Generale dell'Arma, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti ed è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché, in relazione alle funzioni di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 150, 6 dicembre 1991, n. 394 e 7 febbraio 1992, n. 150, ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni, dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) Comandi, retti da Dirigenti che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

3. L'incarico di Vice comandante del Reparto per la tutela, ambientale e agroalimentare è attribuito al Dirigente Generale (livello B) in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.

Art. 2214-bis.

Transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri

1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene conservando lo status giuridico civile e mantenendo la qualifica posseduta e l'ordine di ruolo, facendo riferimento nei rapporti col restante personale dell'Arma dei carabinieri alla corrispondenza con i gradi militari di cui all'art. 632.

2. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio già previsti per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997.

3. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato confluisce nei controindicati ruoli, che vengono contestualmente istituiti nell'Arma dei carabinieri:

- a) quello proveniente dal ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri;

- b) quello proveniente dal ruolo dei direttivi ordinari del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei direttivi ordinari dell'Arma dei carabinieri;
- c) quello proveniente dal ruolo dei direttivi speciali del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei direttivi speciali dell'Arma dei carabinieri;
- d) quello proveniente dal ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- e) quello proveniente dal ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;
- f) quello proveniente dal ruolo degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli assistenti ed agenti dell'Arma dei carabinieri;
- g) quello proveniente dal ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri;
- h) quello proveniente dal ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri;
- i) quello proveniente dal ruolo dei collaboratori ed operatori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei collaboratori ed operatori dell'Arma dei carabinieri.

4. Al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano i decreti legislativi n. 201 del 1995 e n. 155 del 2001 (e s.m.i.) per quanto concerne il reclutamento, le funzioni, le promozioni e la progressione in carriera.

5. Nel decreto legislativo n. 201 del 1995 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 17, comma 5, le parole <<all'art. 10>> sono sostituite dalle parole <<agli articoli 9, comma 4, e 10.>>;
- b) all'articolo 44, comma 3, tra le parole <<decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3>> e le parole <<con decorrenza giuridica>> sono inserite le seguenti: <<e, se provenienti dal concorso di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b),>>.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 44 del decreto legislativo n. 201 del 1995, così come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano anche al personale già in servizio.

7. All'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri si applicano le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 1995 e, fino al sopravvenire di nuovi accordi, si seguitano ad applicare quelli già in vigore relativi al Corpo forestale dello Stato.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri:

- a) può essere avviato a frequentare un corso di aggiornamento e formazione professionale finalizzato alla conoscenza dell'assetto organizzativo della nuova organizzazione dell'Arma dei carabinieri ove confluisce;
- b) resta confermato nella stessa sede ove già presta servizio e nel medesimo incarico già ricoperto.

9. Tutte le procedure di cui agli articoli 9 e 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, e di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 novembre 2013 e del Capo del Corpo forestale dello Stato del 12 febbraio 2014, pendenti, o da avviare, fino al 30 giugno 2016 devono essere definite entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine deve essere definita la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 155 del 2001, alla quale sono ammessi a partecipare, in sede di prima applicazione, anche gli ispettori capo.

10. Le tabelle allegate ai decreti legislativi n. 201 del 1995 e n. 155 del 2001 possono essere modificate, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, con decreto del Ministro della difesa.



sindacato autonomo polizia
ambientale forestale

segreteria generale

via augusto valenziani 5
00187 - roma

tel. 06 4542 5073

fax 06 4542 5051

sapaf@sapaf.it www.sapaf.it

4

Roma, 17 marzo 2016

Al CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva Atti Normativi
Piazza della Quercia n. 1
00186 - ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante <<disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi del l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>> - Osservazioni relative al Capo III, recante "assorbimento del Corpo forestale dello Stato (d'ora innanzi CFS) nell'Arma dei carabinieri (d'ora innanzi CC)".

E' noto alle scriventi che il Governo ha chiesto il parere di Codesto Alto Consesso sullo schema di atto normativo delegato in oggetto. A tal proposito, dato che i Ministri interessati, ancorché sollecitati, hanno ricusato di affrontare l'argomento con questa Organizzazione Sindacale del personale (caso più unico che raro, dal 1948 in poi), la scrivente - per un elementare dovere di lealtà istituzionale e per quanto ciò possa sembrare irrituale - si fa parte diligente ed espone direttamente a Codesto Collegio, a nome del personale contrattualizzato del CFS, quelle che paiono essere le principali criticità dell'atto normativo in oggetto.

Ciò, con l'intento di consentire a Codesto Organo di Garanzia (che storicamente si contraddistingue per terzietà rispetto al potere esecutivo) di prestare particolare attenzione sui punti segnalati (così da prevenire futuri contenziosi giudiziari, invero superflui), specie in considerazione del fatto che, nel silenzio dei mezzi di comunicazione, il Governo sta coattivamente mutando - in tempo di pace - lo status al 93% del personale, trasformandolo autoritativamente da civile a militare (replicando quanto avvenuto una sola volta nella bicentenaria storia dell'Istituzione, durante il cessato regime fascista).

Per tali ragioni, si accludono n. 1 annotazione e n. 19 schede (una per ciascun punto critico ritenuto meritevole di particolare attenzione, seguendo, in sequenza, l'ordine dello schema di decreto legislativo), in ognuna delle quali vengono:

- (A) citato l'articolo (e, ove necessari, maggiori dettagli), dello schema di decreto legislativo;
- (B) citata (se esiste) la pregressa norma modificata, o introdotta, dallo schema di decreto legislativo;
- (C) evidenziati i motivi di criticità;
- (D) esposta/e la/e possibile/i soluzione/i;
- (E) sommariamente quantificate le conseguenze giuridiche ed economiche nel caso di recepimento della/e soluzione/i proposta/e.

Si confida che - ferma restando l'ovvia assoluta libertà di autodeterminazione di Codesta Sezione - verrà apprezzato lo spirito di fattiva collaborazione.

segretario generale
marco moroni

ANNOTAZIONE

concernente l'«analisi tecnico-normativa» stilata dalla preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (referente: Monica Canino).

Si desidera far rilevare che, nella Parte I, al numero 8), di tale documento, è esposto un dato non rispondente al vero (ovvero: falso, sic!).

Infatti, su tale questione (*id est*: Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*), mentre in tale atto viene riferito che "Non si segnalano provvedimenti di analogo contenuto", in realtà consta che presso la Camera dei Deputati sia pendente:

- **Proposta di legge C.735** (primo firmatario ROSATO Ettore, + altri 22), intitolata "Istituzione della specialità della Polizia ambientale nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, superamento del Corpo forestale dello Stato e delega al Governo per il trasferimento delle funzioni, del personale e delle dotazioni già ad esso spettanti.";

la quale copre integralmente la questione testé normata dal Capo III dello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame (e presenta il vantaggio, rispetto al testo di iniziativa governativa, di non contemplare la militarizzazione di personale civile in tempo di pace; in fatti, secondo questo Pdl, il CFS confluirebbe nella Polizia di Stato, quale specialità, mantenendo lo *status* civile).

SCHEDA N. 1

(A) Norma nuova: Articolo 8 dello schema.

(B) Norma introdotta: Art.174-bis (Codice ordinamento militare) Organizzazione per la tutela ambientale e agroalimentare

(C) Motivi di criticità: Tale previsione omette di stabilire la tipologia e la collocazione territoriale delle strutture deputate a svolgere le funzioni delegate di competenza del CFS, limitandosi alla costituzione di un Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare a livello centrale retto da un Generale di Corpo d'Armata (figura equipollente al l'attuale Capo del CFS) e a costituire Comandi retti da Generali di Divisione o di Brigata (figure equipollenti al Vice Capo del CFS dirigente generale di classe C e ai Comandanti Regionali del CFS dirigenti superiori). Non vi è alcun riferimento ai reparti del CFS che fino ad ora necessariamente operano sul territorio per lo svolgimento delle funzioni che verranno trasferite ai CC come i Comandi Provinciali (retti da primi dirigenti), i Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente e gli Uffici Territoriali per la Biodiversità (retti da direttivi), i Nuclei Operativi Speciali di Protezione Civile, i Posti fissi e le Stazioni (retti da Ispettori).

Omissione palesemente contrastante con il seguente testuale principio cardine esplicitato nella lettera a) dell'art. 8 della legge delega: “...omissis, riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; omissis.

Senza l'individuazione delle strutture territoriali non è assicurata la garanzia dei “livelli di presidio” ma viene lasciata libertà incondizionata al Comando Generale dell'Arma di concentrare tutte le risorse umane e strumentali nelle uniche nuove strutture territoriali che sono quelle di livello regionale rette da Generali di Divisione o di Brigata.

(D) Possibili soluzioni: implementare l'art 174-bis aggiungendo dopo la lettera b) le lettere c) Comandi Provinciali retti da un Primo dirigente, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti; d) Comandi Territoriali costituiti da Stazioni, Posti Fissi e NOS (retti da appartenenti al ruolo ispettori), CTA e UTB retti da appartenenti al ruolo dei direttivi che esercitano funzioni operative.

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica in quanto la razionalizzazione delle strutture operative rientra nella tempistica e con le modalità stabilite dal comma 6 dell'art. 18 dello schema.

SCHEDA N. 2

(A) Norma nuova: Articolo 12, comma 1, dello schema (e relativa tabella A).

(B) Norma modificata: ///

(C) Motivi di criticità: La quantificazione delle unità di personale da assorbire nella Polizia di Stato (d'ora innanzi PS) - fatta nella tabella A (sulla scorta dei dati forniti dall'Ispettorato Generale del CFS) - è errata, rispetto ai principi enunciati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo schema.

E' la stessa norma a sancire che viene trasferito dal CFS alla PS il personale che svolge attività di:

- 1- ordine e sicurezza pubblica;
- 2- prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze.

Orbene, i dati sussunti nella tabella A non rispecchiano i numeri reali del personale destinato a svolgere tali compiti, posto che:

- 1- non tutto il personale abilitato (a seguito degli appositi corsi) ai servizi di ordine pubblico è stato computato tra quello da trasferire alla PS;
- 2- il personale dei Servizi di Polizia Giudiziaria e delle Sezioni di P.G. operanti presso le Procure della Repubblica sede di Direzione Distrettuali Antimafia - che sono anch'esse strutture interforze preposte a prevenzione e contrasto della criminalità organizzata - oltre al personale abilitato, sempre in ambito interforze al servizio di protezione e vigilanza del Ministero dell'Interno dell'UCIS (Ufficio centrale Interforze per la Sicurezza personale), non è stato incluso tra quello da trasferire alla PS.

(D) Possibili soluzioni: Sarebbe sufficiente aggiornare i dati inseriti nella colonna <Polizia di Stato> della tabella A, aggiungendo le poche decine di unità che hanno frequentato i corsi di 'o.p.' e che non sono state ivi incluse, nonché le parimenti poche decine di unità che operano nelle Sezioni di polizia giudiziaria del CFS in sede di Direzione Distrettuale Antimafia e che non sono state ivi incluse (procedendo, contestualmente, alle corrispondenti riduzioni della colonna <Carabinieri>).

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica.

SCHEDA N. 3

(A) Norma nuova: Articolo 12, comma 4, lettera a), dello schema.

(B) Norma modificata: ///

(C) Motivi di criticità: Il secondo periodo (da <<Il transito ...>> fino a <<... di funzionalità.>>) concorre ad imporre il cambiamento forzoso di *status*, precludendo (a quelli che ciò dovessero ambire) la possibilità di transitare nei ruoli della Polizia di Stato (d'ora innanzi PS), anche in eccedenza rispetto ai contingenti indicati nella tabella A.

(D) Possibile soluzione: E' noto che la PS, a fronte di un organico previsto di ca. 115.000 unità, presenta una copertura effettiva pari solo a ca. 90.000, per cui - specie a fronte dell'interesse (superiore) a contenere al massimo la dispersione fuori dal Comparto Sicurezza del personale *ex* CFS (già formato ed addestrato a spese dell'Erario per svolgere compiti di polizia) - si potrebbe utilmente consentire il transito a domanda nella PS anche oltre al contingente indicato nella tabella A (fermo restando che coloro che dovessero chiedere questo transito saranno impiegati per ripianare posti vacanti in qualsiasi struttura della PS che versi in situazione di sofferenza). Non si sottace che ciò consentirebbe all'Amministrazione ricevente di disporre di personale qualificato e munito di esperienza, per tanto impiegabile in tempi ristrettissimi per diverse tipologie di servizio (si consideri che, a ridosso del potenziale incorporamento, si terranno in tutte le diocesi le cerimonie conclusi ve dell'anno Giubilare, per le quali il Ministero dell'Interno ha già ritenuto di dover disporre l'incremento della vigilanza in considerazione della recrudescenza, a livello internazionale, degli attentati terroristici, specie di matrice islamista). Va inoltre evidenziato che la sciare questa possibile alternativa, concreta, riunirebbe due utilità:

(1) da un canto vi sarebbe il rinfoltimento istantaneo dei ranghi, deficitari, della PS;

(2) dall'altro, consentendo a chi lo desidera di restare "poliziotto" senza diventare "militare", si potrebbe argomentare che chi transiterà nei CC senza avvalersi di questa facoltà lo farà per sua scelta (a differenza di quanto contemplato nello schema governativo, in cui l'assunzione dello status militare non è volontaria, bensì coatta, con seri profili di incostituzionalità, con la conseguente perdita di diritti fondamentali per autoritaria imposizione governativa).

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Ponendo quale limite al transito quello di non oltrepassare il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo della PS non vi sarebbe alcuna conseguenza, né giuridica né economica.

SCHEDA N. 4

(A) Norma nuova: Articolo 12, comma 3, dello schema.

(B) Norma modificata: ///

(C) Motivi di criticità: Vi è contrasto tra la previsione programmatica, fatta da tale nuova norma, di consentire la mobilità straordinaria del personale *ex CFS* verso quelle Amministrazioni che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, e l'inciso che tali Amministrazioni vadano individuate esclusivamente tra quelle statali, escludendo a priori tutte le altre. La legge delega, peraltro, dice espressamente che tale mobilità straordinaria avvenga verso tutte le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nelle quali si annoverano tutte le Amministrazioni pubbliche, non solo quelle statali).

(D) Possibili soluzioni: Sarebbe sufficiente sostituire, nel testo della nuova norma, la parola <<... statali ...>> con la parola "*pubbliche*".

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica.

SCHEDA N. 5

(A) Norma nuova: Articolo 12, comma 6, dello schema.

(B) Norma modificata: ///

(C) Motivi di criticità: Viene prevista la corresponsione dell'assegno *ad personam* solo al personale che - avendo esercitato l'apposita opzione - transiterà in altra Amministrazione statale entro il 31/08/2016, mentre ne viene escluso quello che - avendo esercitato la medesima opzione, ma essendo risultato soprannumerario rispetto ai posti banditi - sarà ricollocato in altra Amministrazione tra l'1/09 ed il 31/12/2016, come pure quello che dall'1/01/2017 - nel caso in cui non sia andata a buon fine la procedura di ricollocazione - verrà messo in mobilità. Ciò è in aperto contrasto con la legge delega, la quale invece pre scrive *expressis verbis* che tale assegno spetta al personale del CFS che transita in qualsiasi altra Amministrazione, senza operare alcuna distinzione, né in base all'Amministrazione destinataria, né in ordine ai tempi tecnici di ricollocazione (articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

(D) Possibili soluzioni: Sarebbe sufficiente prevedere l'abolizione del terzo, ed ultimo, periodo (da <<Al personale ricollocato ...>> fino a <<... n. 165 del 2001.>>) e, alla fine del secondo periodo, sostituire il punto con una virgola ed inserire di seguito l'inciso “, *ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124*”.

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica. Sotto l'aspetto economico verrebbe solo ridotto - peraltro in misura infima - il risparmio di spesa da destinarsi all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 19 dello schema.

SCHEDA N. 6

(A) Norma nuova: Articolo 12, comma 6, dello schema.

(B) Norma modificata: ///

(C) Motivi di criticità: Il secondo periodo (da <<In caso ...>> fino a <<... com parto sicurezza e difesa ...>>) così com'è formulato preclude la possibilità, a chi lo desideri, di poter optare - qualora la domanda di mobilità verso altre Amministrazioni da lui desiderate non sia accolta - per la permanenza nel contingente destinato al transito nei CC (ovvero PS o VVF), imponendogli di andare in disponibilità per 24 mesi (*id est* 2 anni). Inoltre, le limitazioni - inserite, in forma implicita, nell'ultimo e nel penultimo periodo - appaiono gravissime: invero, detti periodi, così come sono stati formulati, si prestano ad essere malevolmente interpretati! Infatti, la previsione che al personale da essi considerato si applichino gli articoli 30 e 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ma limitatamente, rispettivamente, ai commi 2-*quinquies* e 8, parrebbe lasciar sottintendere che detto personale percepirà il trattamento economico di disponibilità, ma, a quel che sembra, senza avere accesso alle procedure di mobilità verso altre Amministrazioni, con conseguente licenziamento obbligatorio - in spregio ai principi di cui agli articoli ... Cost. - allo spirare del biennio di disponibilità, *sic!*

(D) Possibili soluzioni: La prima questione potrebbe essere risolta inserendo, nel secondo periodo del comma 6 (tra <<... predetto personale ...>> e <<... cessa di appartenere ...>>), l'inciso "*..., salvo che chieda di permanere nel contingente cui è stato destinato col provvedimento adottato ai sensi del comma 2, ...*".

La seconda questione potrebbe essere risolta semplicemente cancellando, nel penultimo periodo del comma 6 le parole <<..., comma 8, ...>>, e nell'ultimo periodo de medesimo comma 6 le parole <<..., comma 2-*quinquies*, ...>>.

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica. Sotto l'aspetto economico, invece, si risparmia l'erogazione dell'indennità di disponibilità (pari allo stipendio ridotto all'80%) per 2 anni a tutti coloro i quali dovessero trovarsi collocati in mobilità in attesa della ricollocazione in altra Amministrazione.

SCHEDA N. 7

(A) Norma nuova: Articolo 14, comma 1, lettere m), n), o), p), q) ed r), dello schema.

(B) Norme modificate: Articoli 800 e 823 del codice dell'ordinamento militare.

(C) Motivi di criticità: La rideterminazione dell'organico del personale dei CC a seguito dell'assorbimento del CFS risulta erroneamente quantificata (per eccesso nel caso del personale dirigente e per difetto nel caso del personale non direttivo e non dirigente).

In particolare - per quanto concerne il personale dirigente - viene contemplato l'assorbimento pressoché integrale, e tal quale, dei dirigenti dell'ex CFS (ossia 16 generali di brigata [1 dei quali da promuovere generale di divisione subito dopo l'accorpamento ex articolo 2247-*quater* del codice dell'ordinamento militare] e 79 colonnelli), a fronte di soli 7 posti funzione da generale (1 di divisione, vice comandante della nuova grande unità, e 6 di brigata, di cui 1 capo di stato maggiore della nuova grande unità specializzata e 5 comandanti a livello interregionale della nuova specialità [come si desume dall'articolo 2214-*bis*, com ma 21, del codice dell'ordinamento militare]) e di - concretamente ipotizzabili - 32 posti funzione da colonnello (di cui 1 sottocapo di stato maggiore della nuova grande unità, 5 vice comandanti a livello interregionale della nuova specialità e 26 comandanti interprovinciali [stimando un comando di livello interprovinciale in corrispondenza di ciascun distretto di Corte d'Appello sede di Direzione Distrettuale Antimafia] della nuova specialità).

In tal modo viene messo a regime (anziché essere trattato come un fatto transitorio) un surplus organico di ben 56 dirigenti (di cui 9 generali e 47 colonnelli), i quali all'atto pratici sono privi di qualsivoglia possibilità di utile e proficuo impiego operativo, tecnico e/o amministrativo.

(D) Possibili soluzioni: Prevedere un corretto organico a regime di personale dirigente (ossia: 1 generale di divisione; 5 generali di brigata [atteso che 1 proviene dall'ex Comando CC Tutela Ambiente]; e 31 colonnelli [dato che 1 proviene dall'ex Comando CC Tutela Ambiente]).

Si evidenzia che lo schema dimentica di prevedere la soppressione dell'ex Comando CC Tutela Ambiente e del correlato contingente di forza extraorganica (di cui all'articolo 828 del codice dell'ordinamento militare), ancorché l'articolo 8, comma 3, dello schema ne disponga esplicitamente la confluenza nel nuovo Comando CC Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare), dal quale conseguirebbe ulteriore, significativo, risparmio di spesa.

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica. Quella economica è invece costituita da ingenti contenimenti della spesa (stimabili, a regime, in almeno € 3.000.000 l'anno solo per quel che concerne la riduzione tabellare del numero dei dirigenti).

SCHEDA N. 8

(A) Norma nuova: Articolo 14, comma 1, lettere m), n), o), p), q) ed r), dello schema.

(B) Norma modificata: Articolo 800 del codice dell'ordinamento militare.

(C) Motivi di criticità: La rideterminazione dell'organico del personale dei CC a seguito dell'assorbimento del CFS risulta erroneamente quantificata (per eccesso nel caso del personale dirigente e per difetto nel caso del personale non direttivo e non dirigente).

In particolare - per quanto concerne il personale non dirigente e non direttivo - viene contemplato il trasferimento ai CC dei soli posti d'organico che risultano coperti alla data del transito; in tal modo (oltre a perdere quella che era la pregressa pianta organica del CFS) vengono cancellati i posti vacanti ma già *ope legis* spettanti a concorsi interni con scadenze predeterminate.

In questo modo, il personale che ne ha maturato i requisiti (che, si noti, sono uguali sia nel CFS che nei CC) viene arbitrariamente privato della possibilità di avanzamento (dando luogo, all'apparenza, anche a profili di responsabilità aquiliana).

(D) Possibili soluzioni: Prevedere un organico corretto di personale non dirigente e non direttivo, incrementando nella tabella A i posti devoluti ai ruoli forestali degli ispettori (e periti) e dei sovrintendenti (e revisori) del numero di posti vacanti nelle qualifiche dell'ex CFS di ispettore superiore (e perito superiore) e di vice sovrintendente (e vice revisore) al 31/12/2015, così da consentire agli aventi titolo di potervi accedere (o con concorsi CFS, fin quando sopravvive, oppure con concorsi CC per i gradi militari corrispondenti, dopo l'assorbimento).

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica. Quella economica è costituita da una infinitesimale contrazione dei risparmi di spesa di cui all'articolo 19 dello schema (trattandosi di poche decine di posti), comunque decisa mente meno onerosa dei risarcimenti danni che, verosimilmente, verrebbero riconosciuti in sede giudiziale agli interessati.

SCHEDA N. 9

(A) Norma nuova: Articolo 14, comma 1, lettera ii), dello schema.

(B) Norma introdotta: Articolo 2214-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

(C) Motivi di criticità: Nel prevedere il transito del personale del CFS nei CC, viene stabilito che la corrispondenza tra la qualifica (civile) già ricoperta nel Corpo di provenienza ed il corrispondente grado (militare) da acquisire nell'Arma di assorbimento avvenga in base all'articolo 632 del codice dell'ordinamento militare.

Tale disposizione, però, è incompleta, non essendo ivi contemplata la corrispondenza tra la posizione apicale del ruolo degli ispettori del CFS con quella del ruolo degli ispettori dei CC; invero, manca la specificazione che gli "ispettori superiori" cui è stata conferita la denominazione aggiuntiva di "scelto" corrispondano ai "marescialli aiutanti s.u.p.s." cui è stata conferita la qualifica aggiuntiva di "luogotenente".

Si evidenzia che pur trattandosi di una denominazione aggiuntiva (nell'ordinamento, civile, del CFS), ovvero di una qualifica aggiuntiva (nell'ordinamento, militare, dei CC), essa attribuisce a coloro ai quali è stata conferita una posizione di peculiare sovraordinazione gerarchica rispetto ai pari grado ai quali non è stata invece conferita (articoli 21-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e 629, comma 2, del codice dell'ordinamento militare).

(D) Possibili soluzioni: Al fine di prevenire superflui contenziosi su tale questione sarebbe sufficiente inserire, nel predetto comma (tra le parole <<... dell'articolo 632, ...>> e <<... con l'anzianità ...>>), l'inciso "... ovvero, per i casi ivi non contemplati, della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, ...".

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica. Verrebbero però risparmiati all'erario gli oneri di miriadi di cause finalizzate ad ottenere il riconoscimento di quanto dovuto, nonché sollevati i Giudici Amministrativi dall'onere di dover trattare tale, veramente superfluo, sovraccarico di contenzioso.

SCHEDA N. 10

(A) Norma nuova: Articolo 14, comma 1, lettera ii), dello schema.

(B) Norma introdotta: Articolo 2214-*bis* del codice dell'ordinamento militare.

(C) Motivi di criticità: Al comma 2 della norma introdotta viene *sic et simpliciter* affermato che il personale transitato assume lo *status* giuridico di militare. In tale nuovo contesto è stato completamente trascurato un fatto inedito (in quanto mai verificatosi) per l'ordinamento militare, ossia la coesistenza nei ruoli degli ispettori (e periti), dei sovrintendenti (e revisori), e degli appuntati e carabinieri (e collaboratori ed operatori), di distinti ruoli equiordinati (ciò, finora, avveniva esclusivamente per gli ufficiali [categoria ove coesi stono il "ruolo normale", il "ruolo speciale" ed il "ruolo tecnico-logistico e forestale"]). La norma, così com'è, appare incompleta, omettendo *in toto* di affrontare (e lasciando quindi irrisolti) i problemi che - nell'ambito dei rapporti istituzionali tra i militari dei vari ruoli - sono destinati, fisiologicamente, a verificarsi (con ovvie ripercussioni sull'efficienza e sulla funzionalità del servizio, *sic!*).

(D) Possibili soluzioni: Identico problema - subito dopo la riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1 aprile 1981, n. 121) - consta essere già stato affrontato dalla Polizia di Stato, che l'ha risolto mediante gli articoli 4, comma 4, 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (emanato dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato). Sarebbe sufficiente introdurre una previsione analoga, inserendo nel comma 2 qui in esame un secondo periodo che, per massima semplificazione, potrebbe mutuare il testo dell'articolo 855 del codice dell'ordinamento militare (affrontante i rapporti tra gli ufficiali di pari grado ma appartenenti a ruoli diversi) e preveda che "*Il personale dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri ha precedenza al comando, nello svolgimento delle funzioni di polizia, sul personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori di grado uguale.*".

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica. Verrebbero invece prevenuti futuri contrasti, forieri di sfociare in (invero superflui) contenziosi gerarchici, giustiziali e giudiziari, ed assicurata efficienza e funzionalità al servizio.

SCHEDA N. 11

(A) Norma nuova: Articolo 14, comma 1, lettera ii), dello schema.

(B) Norma introdotta: Articolo 2214-bis, commi 15÷19, del codice dell'ordinamento militare.

(C) Motivi di criticità: Sono state contemplate le possibilità di accesso a ruoli superiori, nei CC, per il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti (e revisori) e degli appuntati e carabinieri (e collaboratori ed operatori), proveniente dal CFS, mutuando, di massima, il sistema preesistente per il CFS (previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201). Nulla è stato contemplato, per contro, per il personale del ruolo forestale degli ispettori (e periti), provenienti dal CFS. Per l'effetto - mentre viene semplificato, a favore degli ufficiali, l'avanzamento da tenente colonnello (direttivo) a colonnello (dirigente), eliminando la progressione mediante concorso interno (di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155), e vengono garantiti, a favore di sovrintendenti, appuntati e carabinieri (ed equiparati), le possibilità di accesso a ruoli superiori (ispettori e sovrintendenti, ed equiparati) mediante concorsi interni - solo al ruolo degli ispettori viene finanche preclusa la mera facoltà (non diritto!) di potersi candidare a concorsi interni ed esterni. Tanto accade perché per gli ispettori (e solo per loro) si omette sia di mutuare il preesistente sistema CFS (di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), e comma 5-bis, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155), e sia di introdurre norme transitorie per contemperare, verso di esso, l'applicazione degli articoli 663, comma 1, lettera a), e 664-bis, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare. Si noti che l'età richiesta nel CFS per partecipare al concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale ha parametri esattamente opposti a quelli dei CC (infatti, mentre nel CFS occorre essere già ispettore superiore [ossia maresciallo aiutante s.u.p.s.] e non vi è limite d'età [talché l'età anagrafica degli aventi titolo, che spazia tra i 45 ed i 55 anni d'età, non costituisce un problema], nei CC basta appartenere al ruolo degli ispettori [anche gradi inferiori a maresciallo aiutante s.u.p.s.], ma vige il limite massimo d'età di 40 anni. In tal guisa, un'intera generazione di ispettori viene trattata con somma iniquità, dato che prima (nel CFS) ha atteso anni per maturare i requisiti, e che dopo (nei CC), allorquando ha infine maturato detti requisiti, si trova ad essere esclusa a priori, a causa di un 'nuovo' antinomico requisito (mera mente anagrafico).

(D) Possibili soluzioni: La questione sembra facilmente avviabile tramite una norma transitoria *ad hoc* - come peraltro fatto per tutti gli altri nuovi ruoli - introducendo un comma (che, in ordine logico, dovrebbe andarsi ad inserire tra gli attuali commi 14 e 15 dello schema, facendo scorrere la numerazione) che dica *"15. Il personale dei ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri transitato dal Corpo forestale dello Stato può partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale e del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri prescindendo dal limite di età, sempreché sia in condizione di assumere il vincolo di ferma di cui all'articolo 738 in relazione ai limiti di età per la cessazione dal servizio."*

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica. Verrebbero però prevenuti futuri certi contenziosi del personale, posto che su identica questione (formulata da personale del ruolo ispettori della Polizia di Stato) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I-ter, si è proprio recentissima mente pronunciato - con sentenza n. 1439 dell'11 gennaio - 2 febbraio 2016 - riconoscendo la sostanziale fondatezza del gravame.

SCHEDA N. 11

(A) Norma nuova: Articolo 14, comma 1, lettera ii), dello schema.

(B) Norma introdotta: Articolo 2214-*bis*, comma 23, del codice dell'ordinamento militare.

(C) Motivi di criticità: Il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato, oltre ad essere privato - per effetto della militarizzazione - della rappresentanza sindacale, viene al contempo persino privato di una reale ed effettiva rappresentanza militare (la quale, sia qui detto per inciso, ha una forza 'contrattuale' infinitesimale rispetto a quella dei sindacati). Non v'è chi non veda come, in tal guisa, detto personale resti - improvvisamente ed inopinatamente - privo di ogni e qualsivoglia forma di rappresentanza.

(D) Possibili soluzioni: Onde superare tale problema sarebbe sufficiente modificare la pertinente disposizione: *"23. Il presidente del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22, o altro delegato designato, è rappresentante permanente, con diritto di voto, presso la sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza. I rappresentanti delle varie categorie nel comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22 sono rappresentanti permanenti, con diritto di voto, presso le commissioni interforze del comitato centrale di rappresentanza per la propria categoria."*

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica. Al contempo, però, viene salvaguardato - almeno a livello embrionale - il diritto alla rappresentanza.

SCHEDA N. 13

(A) Norma nuova: Articolo 18, comma 16, dello schema.

(B) Norma introdotta: ///

(C) Motivi di criticità: Viene *in toto* omesso di dettare prescrizioni di massima in ordine alle modalità con cui si dovrà procedere all'inquadramento, in altra Amministrazione, del Capo del CFS, dopo l'accorpamento del Corpo stesso ai CC.

(D) Possibili soluzioni: Onde prevenire - quale che sarà l'Amministrazione ove si intenderà destinare costui - ogni e qualsivoglia possibile (oltre che prevedibile) contenzioso (specie da parte di chi si dovesse trovare 'scavalcato' da costui), si dovrebbe inserire - tra le parole <<... sono emanate ...>> e <<... le disposizioni >>) il seguente inciso “, *in base agli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*”.

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica. Verrebbero però prevenuti futuri contenziosi, che in questo peculiare caso, oltre ad essere dispendiosi, sarebbero anche apportatori di disfunzioni e/ malfunzionamenti di Organi di Vertice (e la sindacabilità di tale D.P.C.M., in sede giudiziale, è già stata affermata da T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 13361/07, emessa all'esito della nota causa Gen.C.A.i.s. Roberto Speciale c/ Pres. Cons. Min. + Min. Ec. Fin. + Min. Dif. avverso la rimozione dalla carica di comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza).

SCHEDA N. 14

(A) Norma nuova: Articolo 18 dello schema.

(B) Norma introdotta: ///

(C) Motivi di criticità: Viene *in toto* omissso di assicurare al personale del CFS trasferito nei CC e nella Guardia di Finanza (GdF), ossia nelle due Amministrazioni ad ordinamento militare, e che in precedenza, nel CFS, abbia ricoperto cariche di dirigente sindacale, le tutele sin qui accordate loro per legge. Tali tutele sono finalizzate a garantire chi, nell'esercizio del *munus* connesso alla carica sindacale, è fisiologicamente venuto a trovarsi in posizione di contrasto, più o meno forte, coi dirigenti CFS (destinati a diventare generali CC); in caso di militarizzazione, costoro perderebbero ogni forma di garanzia da eventuali ritorsioni. Si pone un grave problema di contrasto coi principi enunciati dall'articolo 39 della Costituzione.

(D) Possibili soluzioni: Si potrebbe prevedere, per assicurare a tale personale lo stesso attuale livello di garanzia, l'inserimento, dopo l'ultimo, di un ulteriore comma (in tesi il 17.), del seguente tenore: *"17. Al personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato che, anteriormente al transito nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, ha ricoperto una carica di dirigente nelle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si seguitano ad applicare le guarentigie di cui agli articoli 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 254, ed a costoro è personalmente accordata la tutela di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che possono esercitare anche valendosi della facoltà di cui all'articolo 417, comma 1, del codice di procedura civile."*

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica.

SCHEDA N. 15

(A) Norma nuova: Articolo 18 dello schema.

(B) Norma introdotta: ///

(C) Motivi di criticità: Viene *in toto* trascurato di 'sanare', anteriormente al transito, le spequazioni nelle posizioni giuridiche del personale del CFS rispetto a quello delle Amministrazioni riceventi. In particolare, il personale del ruolo degli ispettori del CFS prove niente da concorsi interni ha subito compressioni della ricostruzione giuridica della carriera, che per contro non sono state fatte nei riguardi del personale del corrispondente ruolo tecnico (periti) del medesimo CFS, e che non esistono per i ruoli degli ispettori dei CC e della GdF. In ordine a tale questione sono peraltro pendenti plurimi ricorsi avanti ai Giudici Amministrativi di prime cure.

(D) Possibili soluzioni: Onde definire il problema - e, contemporaneamente, far cessare le cause pendenti - sarebbe sufficiente inserire un ulteriore comma (in tesi il 18.), del seguente tenore: *"18. Al personale del ruolo degli ispettori reclutato mediante i concorsi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, l'anzianità viene rideterminata attribuendo la decorrenza giuridica di conferimento della qualifica di vice ispettore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si erano verificate le vacanze d'organico messe a bando, con conseguente ricostruzione della carriera. Le controversie pendenti a tale riguardo avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, in qualunque stato di giudizio, sono dichiarate estinte d'ufficio con integrale compensazione delle spese."*

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: V'è esclusivamente la conseguenza giuridica della ricostruzione della carriera degli interessati, che verrebbero così allineati ai colleghi del ruolo dei periti. Sotto il profilo economico, l'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese consente allo Stato di introitare i contributi unificati già percepiti e di risparmiare gli esborsi (ingenti) per i risarcimenti danni che gli interessati sarebbero altrimenti titolati a chiedere.

SCHEDA N. 16

(A) Norma nuova: Articolo 18 dello schema.

(B) Norma introdotta: ///

(C) Motivi di criticità: Viene *in toto* trascurato di prescrivere la conclusione, anteriormente al transito, delle procedure di concorsi interni con scadenze predeterminate *ex lege* (ossia quelle inerenti la copertura dei posti da vice sovrintendente e vice revisore, e da ispettore superiore e perito superiore, vacanti al 31/12/2015 e, eventualmente, nelle annualità precedenti).

(D) Possibile soluzione: Sarebbe sufficiente inserire un ulteriore comma (in tesi il 19.), del seguente tenore: "19. I procedimenti di cui agli articoli 9, 21, 36, comma 1, lettera a), e 47 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2016."

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non vi sono conseguenze giuridiche, né economiche.

SCHEDA N. 17

(A) Norma nuova: Articolo 18 dello schema.

(B) Norma introdotta: ///

(C) Motivi di criticità: Viene *in toto* trascurato di affrontare la problematica attinente alla militarizzazione autoritativa di quel personale del CFS (Corpo ad ordinamento civile) che, in passato, è già appartenuto - in qualità di ufficiale o sottufficiale in servizio permanente, oppure vincolato a ferma volontaria - alle Forze Armate (d'ora innanzi FFAA) e che, in conformità alle norme dell'ordinamento militare, conserva - fino al congedo assoluto dalla FA di provenienza - il grado conseguito e l'onore dell'uniforme. Lo schema, così com'è congegnato, omette in toto di considerare la condizione del personale del CFS che versi in tale particolare situazione di *status*, ovvero che sia già un militare volontario in congedo; tale personale - per effetto di tale omissione - si troverebbe <degradato> per legge, senza che ne sussista alcuna plausibile ragione.

(D) Possibili soluzioni: Onde superare tale problema sarebbe sufficiente inserire un ulteriore comma (in tesi il 20.), del seguente tenore: *"20. Il personale del Corpo forestale dello Stato che, a seguito di servizio militare prestato ai sensi dell'articolo 621, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, abbia conseguito un grado militare ai sensi dell'articolo 852 del predetto codice, ha facoltà di chiedere, qualora transiti nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, e prima che il transito abbia luogo, di essere reintegrato nel grado militare già rivestito, a decorrere dalla data del transito nell'Arma o Corpo di destinazione, conservando l'anzianità di grado posseduta. Al personale che, trovandosi in tale posizione, non avanzi tale richiesta, cessa di essere corrisposto, dalla data del transito nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, l'assegno personale previsto dal soppresso articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."*

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Vi sono conseguenze giuridiche, di scendenti dal nuovo inquadramento degli interessati, ed economiche, poiché ciò verrebbe chiesto solo da chi in tal modo acquisirebbe una più favorevole posizione. Sotto quest'ultimo aspetto, però, si deve sottolineare che:

- si tratta, in tutto, di solamente circa una decina di casi;
- gli interessati sono già beneficiari dell'assegno personale ex art. 202 T.U. n. 3/57 (che è stato abolito dall'1/01/2014), correlato al grado militare in precedenza ricoperto;

sicché, da una parte si andrebbe ad incidere in maniera infima e marginale sui risparmi di cui all'articolo 19 dello schema, e dall'altra si risparmierebbe quanto erogato a titolo di assegno personale a coloro i quali versano in questa peculiare situazione.

SCHEDA N. 18

(A) Norma nuova: Articolo 18 dello schema.

(B) Norma introdotta: ///

(C) Motivi di criticità: Viene *in toto* trascurato di affrontare la problematica attinente la conclusione dei procedimenti finalizzati all'attribuzione di ricompense al personale ed alla conservazione della validità delle medesime nelle Amministrazioni di destinazione.

(D) Possibili soluzioni: Onde superare tale problema sarebbe sufficiente inserire un ulteriore comma (in tesi il 21.), del seguente tenore: *"21. Entro il 31 dicembre 2016 devono essere conclusi tutti i procedimenti regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, che siano ancora pendenti. Le ricompense ed i riconoscimenti tributati dal Corpo forestale dello Stato vengono conservati dai titolari anche dopo il tran sito nelle altre Forze di polizia ed amministrazioni, ed agli stessi è riconosciuto il medesimo valore di quelli corrispondenti nella Forza di polizia od amministrazione ove i titolari sono transitati."*

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica.

SCHEDA N. 19

(A) Norma nuova: Articolo 18, comma 9 dello schema.

(B) Norma introdotta: ///

(C) Motivi di criticità: viene genericamente statuito che il personale attualmente inidoneo in forma assoluta e permanente ed il personale assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori, è inserito d'ufficio nel contingente destinato alle amministrazioni statali (preferibilmente M.I.P.A.A.F.) di cui all'art. 12, comma 3 dello schema, senza alcuna indicazione di dettaglio in merito alla sede di servizio, in totale spregio delle particolari condizioni di salute delle persone interessate, numericamente quantificabili in poche decine, e soprattutto delle cure a cui devono sottoporsi che, nella quasi totalità dei casi, necessitano di una permanenza della sede lavorativa dove attualmente svolgono il proprio servizio o in posti limitrofi.

(D) Possibili soluzioni: Onde superare tale problema sarebbe necessario prevedere una disciplina ad hoc, che garantisca al personale che d'autorità si troverà costretto a transitare in altre Amministrazioni statali, la più ampia scelta possibile, anche in sovrannumero ed eventualmente in deroga all'elenco di cui al DPCM previsto dall'art. 12, comma 3 dello schema.

(E) Conseguenze giuridiche ed economiche: Non v'è alcuna conseguenza giuridica, né economica.

